



Il Prefetto di Reggio Calabria

Reggio Calabria, data del protocollo

VISTI il D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (nuovo Codice della strada) e il D.P.R. 16.12.1992 n. 49 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada);

VISTO l'art.4 c. 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n. 168, recante "*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale*" che attribuisce al Prefetto, sentiti gli organi di polizia competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade (diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo) ovvero singoli tratti di esse, in cui è possibile, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, piano altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della strada;

VISTO il Decreto 11.4.2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 123 del 28.5.2024, recante "*Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992*";

VISTO l'art. 6 del succitato Regolamento ministeriale (disposizioni transitorie), secondo cui, decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore, i dispositivi non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nel relativo Allegato A, sono disinstallati sino all'adeguamento alle disposizioni del presente decreto;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata avviata un'istruttoria con tutti i comuni del territorio metropolitano di Reggio Calabria, nonché con la locale Sezione Polizia Stradale e gli Enti proprietari, per raccogliere le segnalazione dei tratti di strada ove si intendono collocare le postazioni fisse o mobili di cui trattasi, senza l'obbligo di contestazione immediata, in previsione dell'adozione del presente decreto;

VISTE le istanze presentate dai Comuni di Reggio Calabria, Palmi e Melito Porto Salvo, corredate da relazioni tecniche tese ad asseverare che, nei tratti di strada da loro segnalati, ricorrono le condizioni richieste dal Regolamento di cui al D.M. 11.4.2024 per l'uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt.142 e 148 del Codice della strada;

ACQUISITO in via prodromica all'adozione del nuovo decreto prefettizio, il parere tecnico del Compartimento di Polizia Stradale, Sezione di Reggio Calabria, espresso con nota prot. n. 88518 del 4.6.2025, relativo all'esame delle istanze degli Enti locali suddetti, nonché alla segnalazione di ulteriori tratti di strada statale in territorio extra urbano ove utilizzare o installare i suddetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico;

FATTE SALVE le verifiche successive sulla conformità alla legge delle apparecchiature di rilevamento automatico, nonché sul corretto posizionamento dei dispositivi di nuova installazione.

DECRETA

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 1 del Codice della strada possono utilizzare o installare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20.6.2002 n. 121, citato in premessa, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico (nello specifico le postazioni fisse in via ordinaria e, laddove non possibile per motivi connessi all'infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, le postazioni mobili) per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della strada, nei seguenti tratti di strada, distinti nell'ordine dei Comuni ed Enti proponenti ed acquisito il nulla osta dell'Ente proprietario:

1) COMUNE DI REGGIO CALABRIA:

- **Viale Francesca Morvillo** (già argine destro Calopinace) nel tratto compreso tra il Km 0 ed il Km 0+250 (immissione nell'area del Centro Direzionale);
- **Viale Giovanni Falcone** (già argine sinistro Calopinace) nel tratto compreso tra l'intersezione con V.le Europa e Via Monsignor Sorrentino;
- **Via Sopraelevata Porto**, intero tratto, direzione centro abitato;
- **S.S. 106 "Jonica"**, nel tratto compreso tra impianto semaforico con Via delle Rimembranze e la rotatoria con Via Lume;

2) COMUNE DI PALMI:

- **S.P. 18 "Tirrena inferiore"**, dal km 483+900 al km 486+400.

3) SEZIONE POLIZIA STRADALE DI REGGIO CALABRIA:

- **S.S. 106-ter**, dal Km 0 al Km 1+850 (intero tratto, in entrambe le direzioni)
- **S.S. 106 "Jonica"** per i seguenti tratti in entrambe le direzioni:
 - a) dal Km 7+000 al Km 16+900;
 - b) dal Km 58+000 al Km 67+800
 - c) dal Km 94+000 al Km 100+000
 - d) dal Km 111+100 al Km 118+000
- **S.S. 682 "Jonio-Tirreno"** in entrambe le direzioni:
 - a) dal Km 0 al Km 1+800;
 - b) dal Km 2+100 al Km 3+500;
 - c) dal Km 4+800 al Km 36+000.

A fronte di eventuali modifiche o variazioni dei limiti di velocità nei tratti di strada inseriti nel presente decreto, i Sindaci dei Comuni interessati avvieranno con la Prefettura una nuova istruttoria.

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate, ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme dettate dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada e stabilite con Decreto del Ministero dei Trasporti e dell'Interno del 15.8.2007 e dell'11.4.2024 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13.6.2017.

Tutte le segnalazioni devono essere collocate in condizioni di sicurezza, in modo da consentirne il rapido avvistamento e garantire l'incolumità degli operatori di polizia.

Il presente decreto, che annulla e sostituisce il precedente provvedimento prot. n. 96746/W/2023 del 4.9.2023, sarà trasmesso agli Enti proprietari delle strade, ai Comuni richiedenti nonché pubblicato sul sito Web della Prefettura.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

IL PREFETTO
(Vaccaro)



Firmato digitalmente da:

CLARA VACCARO

Ministero dell'Interno/97149560589

Firmato il 12/06/2025 13:39

Seriale Certificato: 1707799764417382352

Valido dal 12/12/2024 al 23/08/2030

Ministero della Difesa - CA di Firma Digitale



c_h224.Comune di Reggio Calabria - Prot. 02/03/2026.0054192.1